

**CONVENZIONE QUADRO DI COLLABORAZIONE, SU
TEMATICHE INERENTI ATTIVITA' DIDATTICHE E DI
RICERCA, NEI CAMPI RELATIVI ALLE ENERGIE
RINNOVABILI ED ALL'EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO, ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA IN
LOGICA DI SMART CITY, ALLA PROMOZIONE ED AL
MARKETING DEL TERRITORIO**

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche
“l'Università”), codice fiscale e partita IVA 00754150100, con sede
legale in Genova, via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it
rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Federico
Delfino nato a Savona il 28/02/1972, autorizzato alla stipula della
presente Convenzione quadro con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 23/06/2022

E

COMUNE DI SAVONA (di seguito anche “il Comune”), con sede
legale in Savona, Corso Italia 19, 17100, pec:
posta@pec.comune.savona.it codice fiscale: 00175270099 partita
IVA: 00318690096, rappresentata dal Sindaco Avv. Marco Russo nato
a Savona il 28/09/1966

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e
congiuntamente anche “Parti”.

PREMESSO CHE

a) L'Università di Genova è l'ente accademico che opera sul territorio ligure a livello di eccellenza nel campo della ricerca e della formazione, specialmente in tema di innovazione e sviluppo sostenibile.

b) L'Università partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione dei servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma utile.

c) L'Università riconosce la sostenibilità come uno dei suoi principali obiettivi, impegnandosi a promuoverla in ogni aspetto della vita accademica, a condividere buone pratiche con altre università od enti anche collaborando con le amministrazioni, le comunità, le associazioni e il comparto industriale.

d) L'Università, all'interno della sede decentrata del Campus Universitario di Savona, ha focalizzato la ricerca sulle tematiche della Sostenibilità: dapprima con studi e realizzazione di infrastrutture di ricerca negli ambiti dell'energia sostenibile, efficientamento energetico e smart city e, più recentemente, con progetti volti al miglioramento del benessere della persona.

e) Il Comune di Savona ha promosso l'insediamento del campus universitario di Savona attraverso la partecipata SPES, della quale è socio unitamente a Università di Genova, Camera di Commercio e Provincia di Savona, con l'obiettivo di radicare sul territorio

un'eccellenza nel campo della ricerca e dell'innovazione, al fine di accrescere la qualità dell'offerta formativa a beneficio delle attività locali, anche al fine di favorire la nascita di start up ad alto contenuto tecnologico, in particolare nel campo dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione digitale.

f) Il Comune di Savona intende ispirare la propria azione amministrativa agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sottoscritta da tutti i paesi aderenti all'ONU. In questo senso intende adottare politiche per la riduzione delle emissioni in atmosfera, anche attraverso politiche volte alla riqualificazione urbana ed alla digitalizzazione. La finalità dell'Amministrazione comunale è quella di migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini.

g) Più in particolare, il Comune di Savona individua nella più stretta sinergia progettuale con il Campus uno dei punti fondamentali delle prospettive di sviluppo della città.

h) L'Università e il Comune intendono stipulare un accordo quadro al fine di sviluppare una proficua collaborazione sul territorio di Savona mirata al miglioramento delle condizioni economiche, psicofisiche e sociali della cittadinanza, da realizzarsi tramite interventi educativi e di trasferimento tecnologico.

i) Sulla base della visione dettata dalla Comunità Europea del New European Bauhaus, ispirata ai concetti fondanti di Bellezza, Sostenibilità e Condivisione, Università e Comune di Savona collaboreranno per realizzare interventi di riqualificazione urbana e per offrire ad aziende e cittadini opportunità di adeguamento di

processi produttivi e comportamenti individuali.

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Oggetto

1. L'Università e il Comune, nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle rispettive finalità istituzionali, convengono di sviluppare azioni di collaborazione e coprogettazione, sulle tematiche che formano oggetto di attività didattica e di ricerca del Campus e che possono interessare il Comune di Savona, nonché di confronto e condivisione sulle strategie volte ad intensificare l'attrattività e l'accoglienza sia del Campus sia della città.

A titolo di esempio, tenuto conto della situazione socio-economica del territorio, si possono individuare le tematiche di seguito elencate:

- sostenibilità
- energia rinnovabile ed efficientamento energetico
- benessere della persona, sport e salute
- riqualificazione urbana in logica smart city
- comunicazione, promozione e marketing del territorio
- turismo sostenibile.

2. La collaborazione - che potrà avere ad oggetto anche altre tematiche di volta in volta individuate di comune accordo - si realizzerà attraverso lo sviluppo di iniziative e progetti congiunti sul

territorio di Savona, tramite il coinvolgimento, da un lato, di docenti nell'ambito delle disposizioni di legge relative al loro stato giuridico, personale tecnico-amministrativo, subordinato, per questi ultimi, all'autorizzazione del Direttore Generale, e studenti dell'Università di Genova e, dall'altro lato, di amministratori o dirigenti del Comune di Savona.

In particolare, si potranno sviluppare le seguenti attività:

- organizzazione di incontri/seminari formativi;
- collaborazioni specialistiche, da definire caso per caso;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionale, nazionale ed internazionale;
- stesura di progetti finalizzati alla partecipazione a bandi di finanziamento;
- svolgimento di attività didattiche e di formazione specialistica;
- tutoring su tesi di laurea e tirocini;
- coprogettazione di attività che valorizzino le ricadute sul territorio, sotto il profilo economico, sociale e della vivibilità ed attrattività della città, dell'attività didattica e di ricerca del Campus coerenti con gli obiettivi della Agenda 2030;
- coprogettazione di aree cittadine destinate a funzioni di interesse comune.

Art. 3 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

2. I referenti della presente Convenzione sono, per l'Università, il Delegato per il funzionamento del Campus di Savona, Prof. Marco Testa e per il Comune, il Sindaco, Avv. Marco Russo.

Art. 4 – Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano a informarsi e consultarsi reciprocamente, al fine di collaborare per la redazione di specifici progetti negli ambiti riassunti all'articolo 2.

2. Il referente del Comune di Savona, ogni qualvolta ci siano le condizioni, interpellerà il referente dell'Università di Genova per sondare la disponibilità di competenze e professionalità, a cui affidare incarichi di collaborazione, studio e formazione, su specifici interventi del Comune stesso. L'Università di Genova, tramite il suo referente, garantirà la massima collaborazione per identificare nei suoi docenti, tecnici e gruppi di ricerca le professionalità e competenze ricercate dal Comune, a cui affidare gli incarichi di cui sopra.

3. Il referente dell'Università di Genova, ogni qualvolta emergano nell'ambito della programmazione didattica e/o di ricerca opportunità di collaborazione con il Comune di Savona, ne interpellerà il Comune di Savona, per verificare la possibilità di sviluppare le azioni di cui all'articolo 2.

Art. 5 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università e Comune di Savona, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le

rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente Convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione tra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. I singoli accordi attuativi potranno coinvolgere di volta in volta soggetti terzi (pubblici o privati), se funzionali all'attuazione del progetto ed a condizione che la valutazione sul loro coinvolgimento sia espressa congiuntamente da Comune e Università.

4. I referenti possono nominare loro rispettivi delegati per l'attuazione degli accordi attuativi di cui al presente articolo, con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni e verificandone periodicamente la realizzazione.

Art. 6 – Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 5, che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso, al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione, le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; a cui, in caso di rinnovo, si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

4. Le Parti si incontreranno periodicamente ed ogni volta che sarà necessario, per il buon andamento delle attività comuni, e comunque si impegnano ad incontrarsi almeno una volta all'anno, per redigere un resoconto dell'attività svolta nel corso dell'anno.

Art. 8 – Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta, da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano, fin d'ora e comunque, di portare a conclusione le attività in corso ed i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e del Comune coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e diano adeguata pubblicità mediatica in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare, attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti della legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 5, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa

sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

4. In caso di coinvolgimento di soggetti terzi, nell'accordo attuativo si dovrà prevedere specifica sezione relativa alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 10 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 11 – Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs 9.4.2008, n.81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 5.8.1998, si stabilisce che il datore di lavoro del Comune assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso il Comune.

2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell'Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale del Comune ospitato nei locali dell'Ateneo.

3. In applicazione a quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni), all'art. 10 comma

1, per le attività svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione nonché per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i saranno individuati di intesa tra le Parti, e/o i loro organi/articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 12 – Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione, presso i locali del Comune, sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Il Comune garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione, presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie, in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi

all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione ed agli accordi attuativi di cui all'art.5, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), dal D.lgs 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza ed accesso amministrativo e civico.

Art. 14 – Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni, anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 15 – Adempimenti di cui alla legge n. 190/2012 e al DPR n. 62/2013

1. Il Comune e l'Università dichiarano di aver preso piena conoscenza dei rispettivi Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei correlati Codici di comportamento nonché dei codici etici così come pubblicati sui rispettivi siti internet e si impegnano a dare idonee disposizioni al proprio personale affinché venga garantito il rispetto degli stessi e, più in generale, dei principi di legalità, trasparenza e integrità.

2. L'inosservanza, anche parziale, dei richiamati Piani e Codici costituisce grave inadempimento alla presente Convenzione per effetto del quale a ciascuna Parte è, sin d'ora, riservata la facoltà, previo invio

di lettera raccomandata a/r o mediante PEC di:

- sospendere l'esecuzione della presente Convenzione e degli eventuali Accordi attuativi fino alla cessazione dell'inadempimento;

- risolvere la Convenzione, fermo restando l'obbligo della Parte inadempiente di risarcire ogni danno comunque subito dall'altra Parte, manlevandola per qualsivoglia azione o pretesa di terzi conseguente all'inosservanza del presente articolo.

Art. 16 – Registrazione

1. Il presente atto si compone di n. 14 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà al Comune il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

Università degli studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Comune di Savona

Il Sindaco

Avv. Marco Russo